

Nicola Messina

avvocato

Viale Regina Margherita, n. 21 – 91100 TRAPANI
Tel. 0923 593535 – Fax 0923 820081
Via Simone Cuccia, n. 45 – 90144 PALERMO
Tel/Fax 091 344576

STUDIO LEGALE NOTO SARDEGNA
90139- PALERMO- VIA P. PE DI BELMONTE 93
TEL. 091585800-091334106- FAX 0917482998
E. MAIL: studio@nslex.it
PEC: antonio.notosardegna@pecavvpa.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA- PALERMO**

Ricorso

della **CARLO PELLEGRINO & C. - S.p.A.**, più avanti per brevità “Pellegrino”, con sede legale in Marsala (TP), Via del Fante 39 P.IVA 00062440813, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Benedetto Giovanni Maria Renda CF RNDDBDT51E26E974G, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto dagli avv.ti Mauro Marchello CF MRCMRA64A15E625Y pec marchellomauro@pec.ordineavvocatimarsala.it, Nicola Messina CF MSSNCL64E20L331Z pec nicola.messina@avvocatitrapani.legalmail.it ed Antonio Noto Sardegna CF NTSNTN88A04G273X pec antonio.notosardegna@pecavvpa.it ed elettivamente dom.ta presso lo studio del secondo in Palermo, Via Simone Cuccia n. 45 FAX 091344576

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, Via Villareale, 6

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, Via Villareale, 6

e nei confronti

della **DOLCIARIA S.R.L.**, in personale del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Canicattì (AG) via VIA SEN. SAMMARTINO n. 37 CF 02668620848 pec (inipec) dolciariasrl@pec.it

della **FIN CORETUR S.R.L.**, in personale del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo, Via Piersanti Mattarella, 20 CF e P.IVA 04565340827 pec (inipec) fincoretursrl@pec.it

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione o adozione di altra idonea misura cautelare, del DDG 2889.7S del 14.12.2023 (doc. n. 1) emesso dal Dipartimento Attività Produttive dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione siciliana, con il quale la Carlo Pellegrino S.p.A. è stata inserita nell'allegato 3 di detto decreto ovvero tra le *“istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile, suscettibile di scorrimento, in presenza e nei limiti delle risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili”*.

FATTO

1. Il Dipartimento delle Attività Produttive, con DDG n. 844 del 26/05/2023 (**doc. n. 2**), approvava avviso pubblico (**doc. n. 3**) denominato *“Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica BONUS ENERGIA SICILIA”*, avente come obiettivo quello di *“intervenire a sostegno delle imprese operanti sul territorio regionale per la mitigazione degli effetti prodotti dalla crisi internazionale, con riferimento ai fabbisogni di liquidità determinati dall'incremento delle spese legate al consumo energetico da parte degli operatori economici attivi sul proprio territorio regionale”*.

Termine ultimo per la presentazione era il 26 giugno 2023 e lo stesso bando specificava (art.6) che l'impresa interessata poteva formulare domanda per l'aumento del costo dell'energia elettrica, del gas o di entrambi.

2. La Carlo Pellegrino & C. S.p.A. presentava tempestivamente domanda identificata al numero RSI-06_00968910 (**doc. n. 4**) **per l'aumento dei costi legati alla sola energia elettrica.**

3. In particolare, l'**art. 6 del bando, rubricato “spese ammissibili”** stabiliva che *“Le spese ammissibili sono determinate in funzione del fabbisogno di liquidità determinato a causa dell'incremento delle spese legate al consumo energetico causate dalla crisi internazionale collegata al conflitto Ucraina - Russia. L'aiuto è*

calcolato nella misura percentuale del 100% sull'aumento (rispetto alle tariffe 2021) del costo energetico (gas o elettrico o entrambi) riferito al periodo dal 1° febbraio 2022 alla data dell'ultima fattura di fornitura disponibile. In particolare, l'aiuto è determinato secondo le modalità definite nell'Allegato B al presente Avviso". ... L'aiuto sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato un aumento minimo di € 3.000,00 (determinato come descritto nel punto che precede e nell'Allegato C all'Avviso). L'importo massimo di aiuto concedibile ammonta a € 200.000,00 per impresa. (...) Ai fini del calcolo dell'aiuto, i costi di fornitura dell'energia saranno calcolati al netto dell'IVA. Rientrano nei costi ammissibili tutti i valori che determinano l'imponibile IVA (es. materia energia, oneri sistema, trasporto e gestione contatore, ...) fatta eccezione per le accise che restano escluse dal computo. L'aiuto è calcolato e concesso sulla base di quanto dichiarato dai partecipanti nella domanda. In particolare, nella domanda andranno indicati gli estremi, gli importi e i dati di consumo delle fatture".

4. L'allegato B del bando, inoltre, stabiliva che *“il calcolo dell'importo concedibile è determinato in modalità automatizzata sulla base dei dati dichiarati dall'impresa. le formule che seguono hanno il solo scopo di rendere conoscibile l'algoritmo di calcolo. Alle imprese sarà chiesto unicamente di indicare nella domanda gli estremi delle fatture nel periodo di riferimento con i dati di consumo in € e in kw (per l'energia elettrica) o smc (per il gas)”*.

5. All'art. 9 del bando (rubricato “Ammissibilità e verifica delle domande”), poi, si legge: *“si procederà ad ordinare in graduatoria le domande pervenute sulla base della maggiore incidenza percentuale dell'aumento del costo dell'energia sostenuto dalle imprese nel periodo successivo al 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. In particolare, le imprese saranno collocate in maniera decrescente secondo il punteggio riferito alla seguente formula:*

Spesa 2022 = saranno considerati solo i costi (al netto dell'IVA) sostenuti dal 1° febbraio 2022 alla data dell'ultima fattura disponibile relativa ai consumi del 2022.

Spesa 2021 = saranno considerati solo i costi (al netto dell'IVA) sostenuti nel 2021 nello stesso periodo di riferimento utilizzato per la spesa 2022.

Il punteggio sarà calcolato fino a 4 cifre dopo la virgola. In caso di ex-aequo, sarà data priorità a chi ha il minor consumo nell'anno 2022 in valori assoluti”.

6. Infine, per quel che qui rileva, **l'art. 10 del bando** stabiliva che *“A conclusione della fase di ammissibilità, l'Amministrazione regionale, preso atto degli esiti delle verifiche effettuate, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria dei soggetti finanziabili e contestuale concessione del contributo. La graduatoria dei soggetti finanziabili e l'elenco degli eventuali soggetti esclusi, con l'indicazione delle cause di esclusione, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge”.*

7. Con successivo **D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023 (doc. n. 5)**, il Dipartimento delle Attività Produttive approvava i seguenti elenchi: ***"Allegato 1 – Elenco delle imprese per le quali è concedibile l'aiuto fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile"*** e ***"Allegato 2 – Elenco delle imprese per le quali non è concedibile l'aiuto sulla base della dotazione finanziaria disponibile"***, disponendo sia per le imprese inserite nell'Allegato 1, sia per quelle inserite nell'Allegato 2, un termine di scadenza entro il quale avrebbero dovuto caricare nella piattaforma dedicata le fatture relative alle spese di energia elettrica sostenuta.

8. **Alla Pellegrino veniva attribuito il punteggio di 228,7071 e veniva, quindi, regolarmente inserita nell'Allegato 1 (doc. n. 6) con un contributo di € 200.000,00;** l'odierna ricorrente poi, sulla scorta di quanto sopra intimato, provvedeva al caricamento delle fatture sulla predetta piattaforma predisposta dall'Assessorato (**doc. n. 7**)

9. A seguito dell'inserimento della domanda tra quelle concedibili, l'Assessorato Attività Produttive, essendo la somma oggetto di contributo superiore ad € 150.000,00 chiedeva (**doc. n. 8**), nel dicembre 2023, alla Pellegrino la dichiarazione Antimafia ex 91, comma 1, lett. b) del D.lgs. 159/2011 che l'odierna ricorrente provvedeva a fornire a stretto giro pochi giorni dopo (**doc. n. 9**);

10. Peraltro, il predetto Assessorato segnalava con pec del 05/12/2023 (**doc. n. 10**) alla Pellegrino che, essendo tra le aziende inserite nell'Allegato 1 del D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023, avrebbe dovuto provvedere a caricare sul portale dedicato il nuovo IBAN qualora quello precedentemente indicato all'atto della domanda avesse subito variazioni.

11. Mentre l'odierna ricorrente attendeva quindi il pagamento del contributo di € 200.000,00 apprendeva, con grande sorpresa e del tutto inspiegabilmente, di essere stata "spostata", per così dire, dall'**Allegato 1** all'**Allegato 3 del DDG 2889.7S del 14.12.2023**, ovvero tra le "*istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile*" **nella posizione 273, con il punteggio pari a 27,16**;

12. Con istanza di accesso del 30.1.2024 (**doc. n. 11**), quindi, l'odierna ricorrente chiedeva all'amministrazione qui resistente di accedere, ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e ss. della Legge 241/1990, a tutti i documenti utilizzati "*per il ricalcolo del punteggio da 228,7071 a 27,16, ivi incluse eventuali note metodologiche contenenti i criteri seguiti per giungere alla superiore operazione di calcolo, nonché eventuali verbali, pareri, relazioni, linee guida, o altri atti comunque denominati eventualmente formati dagli organi amministrativi che materialmente si siano occupati del procedimento di attribuzione del suddetto punteggio*".

13. Tuttavia, ad oggi, la predetta resistente non ha fornito alcun documento; pertanto l'odierna ricorrente è costretta, essendo prossima la scadenza del termine per l'impugnazione del provvedimento in epigrafe indicato, a proporre il presente **ricorso "c.d. al buio"** per ottenere l'annullamento del detto provvedimento che si appalesa illegittimo per i seguenti

MOTIVI

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL BANDO "AIUTI ALLE IMPRESE PER I MAGGIORI COSTI LEGATI ALLA CRISI ENERGETICA BONUS ENERGIA SICILIA" – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 07.08.1990, N. 241 E DELL'ART. 3

DELLA L.R. 21.05.2019, N. 7 – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E DELLA CONTRADDITTORITEA’ CON PERECEDENTE MANIFESTAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - ILLOGICITÀ MANIFESTA – ARBITRARIETÀ SVIAMENTO DI POTERE.

Come accennato nell’esposizione dei fatti, la sopra richiamata *lex specialis*, all’art. 9 (*ammissibilità e verifica delle domande*), così impartiva i criteri per stilare la graduatoria delle domande: “*si procederà ad ordinare in graduatoria le domande pervenute sulla base della maggiore incidenza percentuale dell’aumento del costo dell’energia sostenuto dalle imprese nel periodo successivo al 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. In particolare, le imprese saranno collocate in maniera decrescente secondo il punteggio riferito alla seguente formula:*

Spesa 2022 = saranno considerati solo i costi (al netto dell’IVA) sostenuti dal 1° febbraio 2022 alla data dell’ultima fattura disponibile relativa ai consumi del 2022.

Spesa 2021 = saranno considerati solo i costi (al netto dell’IVA) sostenuti nel 2021 nello stesso periodo di riferimento utilizzato per la spesa 2022.

Il punteggio sarà calcolato fino a 4 cifre dopo la virgola. In caso di ex-aequo, sarà data priorità a chi ha il minor consumo nell’anno 2022 in valori assoluti”.

Il successivo art. 10, poi, stabiliva che “**A conclusione della fase di ammissibilità, l’Amministrazione regionale, preso atto degli esiti delle verifiche effettuate, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria dei soggetti finanziabili e contestuale concessione del contributo**”.

In linea con la superiore disciplina, il Dipartimento qui resistente, attribuiva (con D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023) alla Pellegrino il punteggio di **228,7071**, collocandola, quindi, nell’elenco di cui all’**allegato 1** (istanze ammesse a contributo) ed in vista dell’erogazione del contributo, con pec del 5.12.2023, le chiedeva di confermare il proprio codice IBAN ai fini del pagamento della richiesta somma di € 200.000,00.

In altre parole, fino al 05.12.2023 l'amministrazione qui resistente si comportava in conformità al bando (prima) e con le risultanze istruttorie (poi) inserendo tra gli aventi (pieno) diritto al contributo l'odierna ricorrente e contattandola, addirittura, per avere conferma della correttezza degli estremi del conto corrente bancario.

Sennonché, d'un tratto, **senza alcuna motivazione**, l'odierna resistente, con il provvedimento in epigrafe indicato, **ha:**

- **stravolto** il punteggio già attribuito alla Pellegrino riducendolo da **228,7071 ad appena 27,16**;
- **modificato la graduatoria già emessa**;
- **ricollocato** immotivatamente l'odierna ricorrente nell'elenco delle istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile.

È di tutta evidenza che l'amministrazione resistente ha preso un (grosso) abbaglio e di ciò si ha conferma anche dalla semplice lettura delle premesse del provvedimento qui impugnato. E', infatti, lo stesso Dipartimento delle Attività produttive (pag.9 del provvedimento impugnato) a dichiarare: *“VISTA la PEC del 30 giugno 2023 con la quale Infocamere, soggetto gestore della piattaforma sportelloincentivi.regione.sicilia.it, ha trasmesso l'elenco delle istanze presentate contenente le imprese ammissibili all'aiuto con l'indicazione dell'importo del contributo concedibile e del relativo punteggio assegnato ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 Ammissibilità e verifica delle domande dell'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 844/7S del 26.05.2023”*.

Sicchè, è lo stesso Dipartimento ad indicare **nella nota del 30.6.2023** il momento in cui è stata eseguita (l'unica) attività istruttoria in esito alla quale sono stati assegnati i punteggi e stilata la (corretta) graduatoria!

A riprova di quanto appena affermato non appare superfluo fare notare che nel provvedimento impugnato non vi è alcun accenno ad eventuali attività istruttorie (successive e diverse) da quella di cui sopra condotta da INFOCAMERE.

Detto altrimenti, il provvedimento in epigrafe indicato non reca, in alcun punto, nemmeno la più recondita delle motivazioni sulla base della quale potere scrutinare l'iter logico giuridico seguito dal Dipartimento per giustificare la **falcidia del punteggio** già attribuito alla Pellegrino ed il correlato inserimento in una graduatoria non utile.

Con il superiore comportamento l'amministrazione resistente ha palesemente violato il disposto normativo contenuto nell'art. 3 della L. 241/1990 e nell'art. 3 della L.r. 7/2019, i quali, come è ben noto, pongono l'obbligo della motivazione degli atti amministrativi

A riguardo si rammenta il granitico orientamento di Palazzo Spada (da ultimo ribadito con la sentenza n. 11222 del 27 dicembre 2023), secondo il quale la **motivazione del provvedimento è “il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile”.**

In conclusione il bando di gara (formulato in modo chiaro e sintetico) imponeva all'amministrazione di stilare, per una sola volta, un'unica graduatoria sulla scorta *“della maggiore incidenza percentuale dell'aumento del costo dell'energia sostenuto dalle imprese nel periodo successivo al 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022”*. Peraltro, per stessa indicazione della *lex specialis*, *“il calcolo dell'importo concedibile è determinato in modalità automatizzata sulla base dei dati dichiarati dall'impresa”*.

Quanto sopra veniva pedissequamente rispettato dal Dipartimento resistente fino al 5 dicembre 2023, data in cui chiedeva alla Pellegrino l'IBAN per eseguire (evidentemente) il bonifico; tuttavia, il successivo 14 dicembre, senza la ben che minima motivazione (ne preavviso) il punteggio e la collocazione in graduatoria della Pellegrino venivano letteralmente stravolti.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL'ART. 9 DEL BANDO DEL BANDO “AIUTI ALLE IMPRESE PER I MAGGIORI COSTI LEGATI ALLA CRISI ENERGETICA BONUS

**ENERGIA SICILIA” – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL’ART. 10 BIS DELLA L. 07.08.1990, N. 241 E DELL’ART. 13 DELLA L.R.
21.05.2019, N. 7 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI GIUSTO
PROCEDIMENTO E DI AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA.**

Il trattamento (nei fatti) riservato all’odierna ricorrente è risultato **peggiore** di quello che lo stesso bando prevede per i soggetti da escludere dalla graduatoria per motivi legati carenze nei requisiti di partecipazione.

L’art. 9 del bando stabilisce, infatti, che il **Dipartimento ha l’onere di verificare i requisiti di partecipazione dell’istante, ai sensi dell’art. 3 del bando** (tra cui per esempio non essere in stato di scioglimento o liquidazione, avere una situazione di regolarità contributiva, non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea, possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ecc).

Sempre il bando all’art. 9 stabilisce che ***“In caso di esito negativo delle verifiche sopra richiamate, gli aspiranti percettori dell’aiuto riceveranno una comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90. Le imprese potranno presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni nel termine di 5 giorni attraverso la piattaforma secondo le modalità descritte nel Manuale Utente sulla sezione del sito della Regione Siciliana dedicata all’Avviso”***.

Alla luce di quanto sopra stabilito dal bando, quindi, un soggetto che, magari anche per un refuso/abbaglio, risulta avere una presunta situazione di irregolarità contributiva, è comunque tutelato perché sarà destinatario di preavviso motivato di rigetto ed avrà la possibilità di presentare osservazioni; chi, invece, come la Pellegrino che, fino alla settimana prima del provvedimento qui impugnato era in attesa di ricevere (soltanto) l’accredito del contributo si è vista, d’un tratto, ridurre di dieci volte il punteggio già attribuito senza alcun avviso e senza nemmeno la possibilità di difendersi!

La superiore considerazione vale, peraltro, sia per le imprese escluse che per quelle alle quali è stato applicato, come si legge a pag. 12 del provvedimento impugnato, il soccorso istruttorio.

Tali partecipanti, infatti, hanno avuto: le prime (quelle escluse), conoscenza della motivazione della loro esclusione le altre; le seconde (quelle con documentazione carente), l'assegnazione di un termine per sanare eventuali irregolarità formali, come, peraltro, prevede al riguardo la pacifica giurisprudenza (*ex multis* Cons. stato, sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324).

La Pellegrino, invece, spiace ripetersi, non ha avuto nemmeno la possibilità conoscere la motivazione per la quale dovrebbe avere un punteggio di 10 volte inferiore rispetto a quello già attribuito.

ISTANZA CAUTELARE

Le superiori argomentazioni dimostrano la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora* si osserva che l'odierna ricorrente, come dimostrato *per tabulas*, era pressoché certa di incassare nella prima decade di dicembre dello scorso mese un sostanzioso contributo per sopperire all'aumento dei costi dell'energia elettrica. Aveva quindi fatto **pieno affidamento** sull'incasso della rilevante somma di € 200.000,00, per potere sopperire ad una situazione di profonda difficoltà legata all'aumento del costo dell'energia (bene indispensabile per esercitare l'attività d'impresa).

Si è tuttavia vista, d'un tratto privata di tale somma con evidenti ricadute, specie sul bilancio societario.

Sotto il profilo cautelare si chiede pertanto, in via principale, la (re)ammissione immediata tra le fila dei soggetti destinatari del contributo; in subordine si chiede la concessione di qualunque tutela cautelare ritenuta idonea da Codesto Tribunale anche ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

* * *

Alla luce delle pregresse considerazioni, la Carlo Pellegrino S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE

previo accoglimento della superiore istanza cautelare, annullare il provvedimento in epigrafe indicato, con il favore delle spese del giudizio.

Trattandosi di ricorso ordinario il contributo unificato dovuto è pari a € 650,00.

Palermo, 12 febbraio 2024

Avv. Mauro Marchello Avv. Nicola Messina Avv. Antonio Noto Sardegna



Firmato digitalmente da:
Mauro Marchello
Firmato il
12/02/2024 12:23
Seriale Certificato:
3866316764001607605
Valido dal 21/07/2022 al
21/07/2025
ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1

MESSINA NICOLA
2024.02.12 12:50:19
CN=MESSINA NICOLA
C=IT
2.5.4.4=MESSINA
2.5.4.42=NICOLA